

Bilancio di esercizio

Particolarità e casistica

- la finalità principale del bilancio è rappresentata da una corretta raffigurazione del risultato dell'esercizio.
Conseguentemente, vi è una concezione dinamica del bilancio in cui i componenti positivi e negativi di reddito sono imputati all'esercizio in base al principio della competenza economica. Di contro, il capitale di bilancio viene ad essere un sistema di valori funzionali alla corretta determinazione del reddito d'esercizio e rappresentativo dell'insieme dei processi produttivi non giunti a compimento alla data di chiusura dell'esercizio.

la rappresentazione veritiera e corretta si
ottiene mediante un'applicazione rigorosa dei
criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.
e dei principi contabili.

Il riferimento per la redazione di bilancio OIC

OIC	
9	Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
10	Rendiconto finanziario
11	Bilancio di esercizio finalità e postulati
12	composizione e schemi del bilancio di esercizio
13	Rimanenze
14	disponibilità liquide
15	Crediti
16	immobilizzazioni immateriali
17	Bilancio consolidato e metodo del Patrimonio netto
18	Ratei e risconti
19	Debiti
20	Titoli di debito
21	Partecipazioni ed azioni proprie
23	Lavori in corso su ordinazione
24	Immobilizzazioni immateriali
25	Imposte sul reddito di esercizio
26	Operazioni attività e passività in valuta estera
28	Patrimonio netto
29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,ecc
31	Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
32	Strumenti finanziari derivati

Documenti Consiglio Nazionale e Fondazione

- Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19
- Relazione sulla gestione.
- Patrimonio netto.
- L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi.
- Contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate.
- Lavori in corso su ordinazione di durata ultra annuale: profili contabili e fiscali alla luce della nuova derivazione rafforzata.
- La fiscalità delle imprese OIC adopter

Il ruolo degli OIC

- L'OIC emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile-L. 116/2014
- Gli OIC costituiscono "la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili.
- Gli OIC disciplinano "la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quale ad esempio quelle relative al principi della rilevanza della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte.

Relazione illustrativa al Dlgs 139/2015

Trattamento contabile delle fattispecie non previste

Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti:

- ✓ In via analogica le disposizioni di principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione valutazione e informativa
- ✓ Le finalità e i postulati di bilancio

I postulati di bilancio

- Prudenza
- Prospettiva della continuità aziendale
- Rappresentazione sostanziale
- Competenza
- Costanza nei criteri di valutazione
- Rilevanza
- Comparabilità

Al fine di consentire la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione della società, viene previsto che:

se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie;

se l’applicazione di una disposizione normativa in tema di bilancio risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società, la disposizione non deve essere applicata.

-

Il decreto legislativo n. 139/2015 ha introdotto nell'articolo 2423 un nuovo principio di redazione del bilancio: il principio della rilevanza. Tale principio, che già era presente nei postulati del bilancio indicati dai principi contabili, prescrive, come regola generale, che non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In

nota integrativa si devono illustrare i criteri con i quali si è concretamente applicato il principio della rilevanza.

Il principio della rilevanza è applicabile, comunque, solo in sede di redazione del bilancio; nulla cambia nelle regole di tenuta della contabilità, pertanto, tutti gli accadimenti devono essere rilevati (senza, dunque, la possibilità di omettere la rilevazione per quelli ritenuti irrilevanti).

OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”

“I principi contabili nazionali emanati dall’OIC costituiscono *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”*. I principi contabili nazionali disciplinano: *“la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”*

- **L'applicazione dei principi contabili internazionali**

Il D.Lgs. 38/2005 (decreto IAS) ha previsto per alcuni soggetti l'obbligo e per altri soggetti la facoltà di redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali. In particolare, sono soggetti all'obbligo del bilancio in base ai principi contabili internazionali:

- le società quotate;
- le società con strumenti finanziari diffusi;
- le banche, le sim e le sgr;
- gli enti finanziari vigilati;
- le assicurazioni.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Il principio della prudenza

- si deve tener conto unicamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la data di chiusura dello stesso (e, quindi, se conosciuti tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di predisposizione del bilancio).

Pertanto, i profitti possono essere iscritti nel bilancio solo quando effettivamente realizzati; al contrario, le perdite devono essere iscritte anche quando sono solo ragionevolmente temute.

In sostanza, come precisato nel principio contabile OIC 11

“Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quella della competenza.”.

Principio della continuità dell'attività aziendale

- Tale postulato implica che i criteri di valutazione previsti dal codice civile si applicano alle aziende in funzionamento. Il nuovo documento OIC 11, rilasciato a Marzo 2018, introduce nuove regole in relazione alla prospettiva della continuità aziendale che vanno a sostituire quelle in precedenza contenute nel capitolo 7 del documento OIC 5 “Bilanci di liquidazione”.

viene previsto che:

- nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- nel caso in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa si devono chiaramente fornire le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze;

- ove la valutazione prospettica porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento (ossia, 12 mesi), non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, **la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività**, tenendo peraltro conto, nell'applicazione di principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. In nota integrativa si dovranno descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società;

quando, ai sensi dell'art. 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, **e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale.** Ciò vale anche quanto tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

rappresentazione sostanziale

il principio della prevalenza degli aspetti
sostanziali su quelli formali

In precedenza valutazione delle voci andasse
effettuata tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato

Oic 11

La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti e degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e dal loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto il requisito del trasferimento dei rischi e benefici

L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria

Situazioni in cui la sostanza economica dell'operazione differisce dalla forma giuridica si possono avere, ad esempio, nei contratti di lease-back, nelle operazioni con derivati e nei contratti di leasing.

Quando rilevare

Data di trasferimento dei rischi e benefici connesso al bene

Quanto iscrivere

Iscrizione del debito= iscrizione del costo

Attualizzazione

Limite alla capitalizzazione = valore recuperabile

Come ripartire

Piano di ammortamento che tenga conto del valore residuo al termine del processo di ammortamento

il principio della competenza

si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

- i ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:
 - il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
 - lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio.

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi o presunti. I costi sostenuti nell'esercizio che non sono correlati a ricavi rappresentano, generalmente, risorse produttive ancora non sfruttate e confluiscono nell'attivo dello stato patrimoniale quali rimanenze finali, beni strumentali e risconti attivi.

Il principio della valutazione separata delle voci di bilancio rappresenta un rafforzativo del principio della prudenza. Lo scopo è, infatti, quello di evitare che in sede di valutazione si possano compensare le perdite realizzate su alcune voci con i plusvalori latenti in altre. Il caso più tipico è quello del magazzino: in sede di valutazione la circostanza che alcuni beni abbiano un valore effettivo largamente superiore a quello emergente dal criterio di valutazione adottato (valore che non può essere rappresentato in bilancio) non può essere ragione idonea e sufficiente per non procedere alla svalutazione di altri beni per i quali il valore contabile risulti superiore al relativo valore di mercato. Considerazioni analoghe si possono poi fare per altre voci quali le immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, oppure le partecipazioni.

- **principio della costanza**
- **nell'applicazione dei criteri di valutazione** (quello che nella letteratura anglosassone viene identificato come il principio della *consistency*); i criteri di valutazione adottati, pertanto, non possono essere modificati da un esercizio all'altro ma devono essere mantenuti costanti. Scopo primario della norma è chiaramente quello di rendere comparabili i bilanci di una medesima azienda nel tempo, operazione che sarebbe impossibile qualora l'azienda mutasse continuamente i criteri di valutazione adottati. Inoltre, il principio della costanza è un corollario fondamentale del principio della prudenza, in quanto impedisce che il bilancio venga redatto, di anno in anno, con i criteri di valutazione più favorevoli in quel dato momento.

- Il principio della costanza trova però un limite invalicabile nella necessità che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. Poiché l'azienda è un organismo dinamico che muta continuamente, sia in ragione del cambiamento degli elementi interni sia in ragione dell'evoluzione del contesto in cui opera, l'adozione di un dato criterio di valutazione può in certo momento non essere più possibile. Il secondo comma dell'art. 2423-bis c.c. prevede quindi che “Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

L'art. 2423 comma 4 del codice civile introduce il principio della **rilevanza**

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quanto la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”

- Il documento OIC 11 precisa che “Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio”. E ancora viene previsto che “Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi”.

Oic 11

Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio

I principi contabili nazionali propongono esempi di possibile applicazione del principio di rilevanza.(13-15-16-19-20)

Una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

1. Decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
2. Decide di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Oic 19

OIC 11

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi

I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio

I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio delle società.

Pertanto il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione consapevole di derogare ad una statuita regola contabile sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare delle concrete modalità di applicazione dei principi alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alla facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 c.c.

La rivalutazione dei beni di impresa

Beni rivalutabili (iscritti in bilancio al
31.12.2018)

- Beni di impresa
- Partecipazioni di cui alla sez.II capo I della L.21.11.2000 n.342 e successive mod.

Esclusioni

Gli immobili alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività di impresa (beni merci)



Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali costituite da beni

Partecipazioni in imprese collegate e controllate
iscritte tra le immobilizzazioni

La rivalutazione deve essere annotata
nell'inventario e nella Nota integrativa

Beni in Leasing

La rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene
sia stato riscattato entro il 31.12.2017

Valore massimo

I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Non possono altresì superare i valori con riguardo i valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri

Oic 16

Il valore massimo è il valore recuperabile

Gli Oic indicano che il valore iscritto in bilancio non può eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni.

Sarebbe opportuno se non necessario che l'amministratore disponga di elementi con valenza probante al fine di provare di non aver superato il valore massimo

Gli amministratori e il Collegio Sindacale devono indicare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni al fine di attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo

Rilevazione dell'Imposta Sostitutiva

16 % per i beni ammortizzabili

12 % per i beni non ammortizzabili

Scrittura		
Riserva di rivalutazione ex L.145/2018	a	Debiti tributari

Contabilizzazione

Tre metodi

1. Rivalutazione del costo storico del cespite e relativo fondo di ammortamento
2. Rivalutazione solo del costo storico del cespite
3. Riduzione del fondo di ammortamento

Nota bene: come indicato dall'OIC 16 la rivalutazione non ha l'effetto di modificare la vita utile residua del bene

1. Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento:

Immobili	a	Diversi		-----
	a	F.Do Ammortamento	-----	
	a	Riserva di rivalutazione ex L.145/18	-----	

Rivalutazione del solo costo storico del cespite

immobili	a	f.Do rival. L.145/18		-----

Riduzione del f.do di ammortamento

f.Do di ammortamento	a	Riserva di rivalutazione ex L.145/18		

Disciplina della riserva

Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge con esclusione di ogni diversa utilizzazione

La riserva, se non imputata al capitale, può essere ridotta solo con l'osservanza delle norme di cui ai commi. 2 e 3 dell'articolo 2445 c.c.

In tal senso si dubita della legittimità «civilistica di tale norma»

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con delibera dell'assemblea straordinaria

Saldo attivo della rivalutazione può essere fiscalmente affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, Irap ed eventuali addizionali nella misura del 10%

Affrancamento della riserva

Riserva di rivalutazione ex L.145/2018	a	Debiti tributari		

L'affrancamento consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo alla società

La riserva non è assoggettata a tassazione se non in caso di distribuzione ai soci. E' pertanto considerata riserva in sospensione di imposta

In tale ipotesi si genera una differenza temporale con l'iscrizione di imposte differite

Riserva di rivalutazione ex L.145/2018	a	F.Do imposte differite		


Mancato affrancamento della riserva

L'OIC 25 precisa che in deroga al principio generale , le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se risulta quasi improbabile la distribuzione ai soci della medesima

Aspetti da tener presenti sulla probabilità di distribuzione della riserva:

- ☐ Andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale per cui sarebbe inutile la previsione di distribuire riserve in sospensione di imposta
- ☐ Composizione del Patrimonio netto con la presenza di rilevanti riserve che abbiano già scontato l'imposta

La rilevanza della classificazione degli oneri finanziari



La corretta classificazione degli oneri finanziari
nel Conto Economico implica la deducibilità
fiscale del costo

Art.96 del TUIR fa riferimento agli OIC

Adeguamento del piano dei conti

Problema sussiste sia in presenza che in assenza
di utilizzo del costo ammortizzato

OIC 12 fornisce un elenco di proventi ed oneri finanziari

Costi per servizi B.7

Interessi ed altri oneri finanziari C.17



Occorre inquadrare correttamente il costo.

Individuare la causa finanziaria del rapporto
contrattuale

Reperimento capitale di terzi

Costi di transazione

Sono tutti oneri finanziari anche se non si utilizza il criterio del costo ammortizzato

Cambia la ripartizione nel tempo del costo ma non la qualificazione dello stesso

Costi di transazione sono i costi marginali
direttamente attribuibili all'acquisizione o
all'emissione di una passività finanziaria.
Tali costi non si sostengono se non si acquisisce
o si emette il debito

- Onorari e commissioni pagati a terzi (consulenti, mediatori, notai)
- Contributi pagati ad organismi di regolamentazione
- Tasse e oneri sui trasferimenti

Non includono tutti gli oneri previsti dal contratto:

- Spese di istruttoria
- Oneri di perizia immobiliare
- Costi accessori per l'ottenimento del mutuo o del finanziamento
- Commissioni attive/passive
- Spese di emissione di prestiti obbligazionari
- Aggi/disaggi

Ristrutturazione del debito

Spese legali e notarili

Costi professionali per la predisposizione del piano

Costi professionali per l'attestazione del piano

Compensi per attività di due diligence

Non sono considerati costi per servizi ma oneri finanziari

(OIC19)

Criterio del Costo ammortizzato

Art.2426 co.8

I debiti sono rilevati in bilancio secondo:

- Il criterio del costo ammortizzato
- Tenendo conto del fattore temporale

Il criterio del costo ammortizzato prevede che venga determinato il valore iniziale di iscrizione:

Valore nominale del debito –

Costi di transazione –

Premi sconti e abbuoni =

Valore iniziale di iscrizione

I costi vanno ammortizzati lungo tutta la durata attesa del debito utilizzando il criterio dell'interesse effettivo

Attenzione: per la valutazione dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il tasso di interesse effettivo dopo essere determinato in sede di rilevazione iniziale non viene mai ricalcolato.

Eccezione : ipotesi in cui il tasso di interesse contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato

Oic 19 le regole relative al costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide



Si ipotizzi

Società X emette prestito obbligazionario di
2500

Disaggio 60

Spese emissione 40

Tasso interesse contrattuale 2,5%

Valore nominale –

Costi

2500 –

60 –

40 =

2400

Interessi passivi a tasso contrattuale

$2500 \times 2,5\% = 62,50$

Tasso di interesse effettivo

$$2400 + 62,50/(X)^{(1)} + 62,50/(X)^{(2)} + 62,50/(X)^{(3)} + 62,50/(X)^{(4)} + 2562,50/(X)^{(5)} = 0$$

TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO = 3,38%

Anno	Valore contabile inizio esercizio	Interessi al tasso effettivo 3,38%	Flussi in uscita= interessi a tasso di interesse contrattuale	Valore contabile del debito
2018	2400	81,19	62,50	2418,69
2019	2418,69	81,82	62,50	2438,01
2020	2438,01	82,48	62,50	2457,99
2021	2457,99	83,15	62,50	2478,64
2022	2478,64	83,86	2562,50	0

Qualora venga utilizzato il criterio del valore nominale non è necessario determinare il costo ammortizzato né l'attualizzazione.

OIC 19 i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E dello SP passivo

I disaggi di emissione tra i risconti attivi classe D
SP attivo

Passaggio dalla redazione micro ad abbreviato ad ordinario

Abbreviato

Totale attivo 4.400.000

Ricavi vendite e prestazioni 8.800.000

Dipendenti media 50

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Fatturato	7.500.000	7.800.000	7.900.000
Attivo	8.000.000	8.200.000	7.900.000
n.dipendenti	35	38	40
Tipo bilancio	ordinario	abbreviato	abbreviato
		???? CNCEC	

L'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria scatta fin dal secondo esercizio di superamento dei parametri

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Fatturato	9.000.000	10.000.000	9.500.000
Attivo	9.000.000	9.000.000	7.9000.000
Dipe	38	38	40
Tipo bilancio	abbreviato	ordinario	ordinario

MICRO IMPRESE

TOTALE ATTIVO 175.000

Ricavi dalle vendite 350.000

Dipendenti media: 5 unità

Rapporto tra tipologia di bilanci e criteri di valutazione

La redazione del bilancio in forma ordinaria, abbreviato o quello della micro-impresa possono portare a risultati differenti tra loro

Criteri di valutazione differenti

Bilancio in forma abbreviata

2435 bis: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata in deroga a quanto disposto dall'art.2426 hanno la facoltà di iscrivere:

- i titoli al costo di acquisto,
- I crediti al valore di presumibile realizzo
- I debiti al valore nominale

Disapplicazione del criterio del costo ammortizzato

Se si decide di redigere il bilancio in forma ordinaria volontariamente la società è tenuta a rispettare l'intera disciplina del bilancio ordinario sia per quanto riguarda i criteri di valutazione sia per quanto riguarda la redazione del rendiconto finanziario

Oltre ai criteri di valutazione di cui alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le micro imprese possono non iscrivere e valutare in bilancio gli strumenti finanziari derivati al fair value.

Cosa succede in fase di prima applicazione
OIC dettano
«disposizioni di prima applicazione»



Applicazione prospettica

D.Lgs.139/2015

Le uniche modifiche normative che potevano essere applicate prospetticamente sono:

art.2426 c.1.n.1 « le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato ove applicabile

Art.2426 comma 1 n.8

«i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e , per quanto riguarda i crediti del valore di presumibile realizzo»

Le disposizioni in merito al criterio del costo ammortizzato possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

Una società che redige per la prima volta il bilancio ordinario nel 2018

Può optare per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai crediti e debiti sorti a partire dal 1.1.2018

Costi accessori ?

I costi accessori ai finanziamenti non sono più capitalizzati (immobilizzazioni immateriali) ma sono riscontati sulla durata del finanziamento e sono classificati in base alla loro natura tra gli oneri finanziari CE

Oic 24 consente che chi adotta per la prima volta il criterio del costo ammortizzato nell'esercizio 2018 a seguito del passaggio da abbreviato a ordinario può non modificare il comportamento contabile in alcun modo rispetto alla previgente disciplina per quanto concerne le operazioni pregresse

se la società non si avvale della facoltà di applicare il costo ammortizzato prospetticamente il criterio e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati retroattivamente

Passaggio da bilancio micro ad abbreviato

Obbligo di iscrizione degli strumenti finanziari
derivati

Iscrizione retroattiva: gli strumenti derivati in
essere negli esercizi precedenti la redazione di
bilancio devono essere iscritti al 1° gennaio
dell'esercizio in cui diviene obbligatoria la loro
iscrizione in bilancio.

La loro iscrizione retroattiva implica la necessità di iscrivere al loro *fair value* gli strumenti derivati tra le attività o le passività dello SP rilevando il corrispondente importo nel PN di apertura al 1.1.

Scritture

Strumento derivato di copertura

Fair value positivo al 1.1.2018

Strumenti finanziari derivati a riserva per operazioni di copertura
di flussi finanziari attesi (A.VII)

Strumenti finanziari derivati	a	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (A.VII)

Derivato non di copertura

Positivo

1.1.2018

Strumenti finanziari derivati	a	Utile portato a nuovo

In presenza di uno strumento finanziario derivato con fair value negativo che non presenta le caratteristiche per essere qualificato di copertura, l'articolo 32 prevede che la società rilevi un fondo rischi ed oneri

Se nel bilancio della micro impresa è rappresentato il fondo rischi ed oneri in sede di riapertura dei conti è necessario effettuare il giroconto da fondo rischi ed oneri a strumenti finanziari derivati

Fondo rischi su derivati	a	Strumenti finanziari derivati

Comparabilità rendiconto finanziario obbligata

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Oic 29

- a) Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
- b) Fatti successivi che non devono essere rilevati nei valori di bilancio ma se rilevanti riportati in nota integrativa
- c) Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Regola generale

Il periodo di riferimento al fine di individuare i
fatti intervenuti successivamente da recepire
in Bilancio =

Dalla

Data chiusura esercizio

alla

Approvazione Progetto di bilancio

Casi particolari

Periodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio in caso di effetti rilevanti

Deposito presso la sede sociale

A

Assemblea di approvazione



Esempi proposti dall'OIC29

Fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio

Es: la definizione di una causa legale in corso alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data

Esempi

Deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura

Vendita di prodotti giacenti in magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio

Definizione di un maggior prezzo di acquisto di una attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di una attività ceduta prima della fine dell'esercizio

Determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.

Controversia con amministrazione finanziaria

Sconfitta in primo grado intervenuta tra il
31.12.2018 e il 30.3.2019

L'evento deve essere preso in considerazione al
fine di valutare la possibilità di sconfitta
definitiva e quindi l'iscrizione o meno al fondo
imposte



Controversia con un cliente

Sconfitta in primo grado prima del 30.3.2019

Se ne deve tener conto e valutare l'entità da
iscrivere al fondo rischi

Aumenta il grado di avveramento

Definizione di una causa legale prima del
30.3.2019

Esigenza di aggiornare la stima del fondo o
riclassificare il fondo come debito ?

Oic 29 prevede che *un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data*

Un fatto successivo non può portare
all'iscrizione in bilancio di un credito o di un
debito non esistenti alla data di chiusura del
bilancio

Fatti intervenuti che non devono essere recepiti:

- a) Diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio
- b) Distruzione di impianti di produzione causata da calamità
- c) Perdita derivante da tassi di cambio con valute estere
- d) Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio
- e) Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio

Fatti intervenuti che incidono sulla continuità aziendale

Amministratori propongono l'intenzione di liquidare la società o di cessare l'attività operativa

Peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell'esercizio che determina l'esigenza di valutare se nella redazione del bilancio d'esercizio sia ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale

Indicazione dei contributi pubblici in nota integrativa

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti controllati o partecipati sono tenute a pubblicare gli importi in NOTA INTEGRATIVA (bilancio e eventuale bilancio consolidato).



Inosservanza dell'obbligo:

Restituzione delle somme ai soggetti eroganti

Soglia di rilevanza = 10.000 euro
Cooperative sociali = si obbligano
Criterio di imputazione = cassa

Valutazione titoli iscritti nel circolante

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La relazione sulla gestione

ESONERO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE SE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428 c.c. comma 3 numero 3).

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428 c.c. comma 3 n. 4).

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Contenuto:

- il codice civile richiede che l'**informativa** contenuta nella relazione sulla gestione **sia coerente con l'entità e la complessità degli affari della società**. In ragione di ciò, nel documento “La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 32/2007” emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 14 gennaio 2009 è stato previsto un sistema informativo modulare in base al quale viene individuato un primo livello informativo che deve ritenersi obbligatorio per tutte le società e un secondo livello di informazioni ritenuto tendenzialmente obbligatorio solamente per le società di grandi dimensioni e facoltativo per le altre

la relazione sulla gestione è un documento indirizzato agli utilizzatori esterni; esso, pertanto, non deve essere equiparato a un documento gestionale interno di reporting direzionale e in esso non si deve oltrepassare il limite della riservatezza aziendale. Le informazioni richieste devono consentire la conoscenza della situazione della società e l'andamento del risultato economico ma non sono finalizzate a rendere note le modalità tecniche ed economiche con cui le risorse aziendali sono gestite

contenuto:

- ☐ Indicatori finanziari e non finanziari
- ☐ Informazioni su rischi e incertezze
- ☐ Informazioni sulla relazione con l'ambiente
- ☐ Informazioni sulle relazioni con il personale
- ☐ Attività di ricerca e sviluppo
- ☐ Rapporti con imprese del gruppo
- ☐ Azioni proprie e azioni o quote di controllanti possedute
- ☐ abolito: fatti di rilievo e destinazione risultato

per indicatore deve intendersi un qualsiasi riferimento indicativo utile ai fini informativi e può essere rappresentato da un aggregato ritenuto particolarmente significativo, una serie storica, un margine, un indice o da altri elementi informativi ritenuti utili. Peraltro, è opportuno che l'insieme degli indicatori riportati nella relazione sulla gestione sia coerente con l'azienda e le sue peculiarità; inoltre, è bene evitare l'esposizione di un numero troppo elevato di indicatori per non appesantire eccessivamente l'informativa di bilancio rendendola scarsamente leggibile

l'analisi della situazione della società implica un approfondimento di tipo dinamico in cui all'analisi storica sia abbinata un'indagine prospettica che tenga conto della prevedibile evoluzione della gestione. In tale contesto, gli indicatori finanziari - che devono essere relativi ad almeno due esercizi consecutivi (quello in corso e quello precedente) - possono ben sviluppare l'analisi storica mentre gli indicatori non finanziari risultano estremamente utili per corroborare le considerazioni dell'organo amministrativo in merito alla prevedibile evoluzione della gestione;

l'insieme degli indicatori finanziari riportato nella relazione sulla gestione dovrebbe essere finalizzato a meglio inquadrare la situazione della società sotto il profilo finanziario, patrimoniale ed economico; in particolare:

- sotto l'aspetto finanziario: approfondendo le relazioni esistenti tra fabbisogni finanziari e modalità di loro copertura;
- sotto l'aspetto patrimoniale: approfondendo le relazioni esistenti tra fonti e impieghi;
- sotto l'aspetto economico: esaminando le condizioni di redditività.

Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria: **indicazioni obbligatorie**

l'analisi richiede l'indicazione di appropriati indici di solidità e di analisi della struttura dei finanziamenti

- Margine primario di struttura: viene calcolato come differenza tra i mezzi propri e l'attivo immobilizzato.

Patrimonio netto –

(totale immobilizzazioni – crediti inseriti nelle immobilizzazioni finanziarie ma scadenti entro i 12 mesi + crediti inseriti nell'attivo circolante ma scadenti oltre i 12 mesi)

Margine secondario di struttura: viene calcolato come differenza tra i mezzi propri aumentati dalle passività consolidate e l'attivo immobilizzato

(Patrimonio netto + passività scadenti oltre i 12 mesi) – (totale immobilizzazioni– crediti inseriti nelle immobilizzazioni finanziarie ma scadenti entro i 12 mesi + crediti inseriti nell'attivo circolante ma scadenti oltre i 12 mesi)

- Quoziente di indebitamento complessivo:
calcolato come rapporto tra indebitamento complessivo dell'azienda (al numeratore) e mezzi propri (al denominatore).
- Quoziente di indebitamento finanziario:
calcolato come rapporto tra le passività di finanziamento (al numeratore) e mezzi propri (al denominatore).

- laddove la situazione aziendale presenti uno stato patrimoniale caratterizzato da valori assai grandi se rapportati ai ricavi emergenti dal conto economico, l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo potrà essere garantito unicamente da un margine primario di struttura prossimo allo zero. In questo caso, non ci si può "accontentare" di un margine secondario di struttura tendenzialmente positivo: i flussi finanziari derivanti dal conto economico potrebbero, infatti, non essere sufficienti a garantire il rimborso dei debiti a lungo termine;
- in presenza di una società in forte crescita e con una storia recente caratterizzata da notevoli investimenti è normale che il margine primario di struttura possa risultare negativo. In tal caso, però, è probabile che la redditività futura attesa garantisca dei flussi finanziari sufficienti al rimborso dell'indebitamento. Al contrario, una società caratterizzata da pochi investimenti nel recente passato dovrebbe avere un margine primario di struttura tendenzialmente positivo; la presenza di un margine primario di struttura negativo, in tal caso, richiede ulteriori analisi ed approfondimenti.



ATTIVO	PASSIVO
Capitale investito operativo (Cio)	Mezzi propri (Mp)
Il capitale investito operativo accoglie tutti gli investimenti operativi siano essi iscritti tra immobilizzazioni o nell'attivo circolante. La voce ricomprende: le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali (salvo eventuali fabbricati aventi natura di investimento), le rimanenze, i crediti dell'attivo circolante nonché i ratei e i risconti attivi della gestione operativa.	Sono costituiti dal patrimonio netto al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e delle eventuali azioni proprie.
Impieghi extra-operativi (I e-o)	Passività di finanziamento (Pf)
La voce ricomprende: tutte le immobilizzazioni finanziarie, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, i depositi bancari e postali nonché i ratei e i risconti della gestione non operativa.	In tale voce vengono imputati: i debiti per obbligazioni, quelli verso soci per finanziamenti, quelli verso altri finanziatori, quelli verso banche, quelli verso imprese controllate/collegate/controlanti aventi natura finanziaria, quelli verso società di leasing nonché gli eventuali ratei passivi della gestione non operativa.
	Passività operative (Po)
	In tale voce sono imputati i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto, i debiti per acconti, quelli verso fornitori, quelli verso controllate/collegate/controlanti aventi natura non finanziaria, quelli tributari, quelli previdenziali, gli altri debiti e i ratei e i risconti passivi aventi natura operativa. Il saldo di cassa viene, inoltre, normalmente portato a decurtazione della voce.
Capitale investito (Cio + I e-o)	Capitale di finanziamento (Mp+Pf+Po)

Riclassificazione dello stato patrimoniale in base alla logica “finanziaria”

- La riclassificazione dello stato patrimoniale in base alla logica “finanziaria” consente di produrre un documento da cui emerge in modo evidente il rapporto esistente tra Attività correnti e Passività correnti e tra l’Attivo fisso e le Passività a lungo termine (Mezzi propri e Passività consolidate).

analisi dell'equilibrio economico

Voci del conto economico riclassificato in base al criterio della pertinenza gestionale	Macroclassi o voci del conto economico civilistico
Ricavi delle vendite (Rv)	A1
Produzione interna (Pi)	A2 + A3 + A4
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)	A (al netto di A5)
Costi esterni operativi (C-esterni)	B6 + B7 + B8 + B11
VALORE AGGIUNTO (VA)	$(A - A5) - (B6 + B7 + B8 + B11)$
Costo del personale (Cp)	B9
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	$(A - A5) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)$
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)	B10 + B12 + B13
RISULTATO OPERATIVO	$(A - A5) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13)$
Risultato dell'area accessoria	A5 - B14
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	C (al netto di C17) + D
EBIT NORMALIZZATO	$A - B +/- C \text{ (al netto C17)} +/- D$
Risultato dell'area straordinaria	E20 - E21
EBIT INTEGRALE	$A - B +/- C \text{ (al netto C17)} +/- D +/- E$
Oneri finanziari (Of)	C17
RISULTATO LORDO (RL)	$A - B +/- C +/- D +/- E$
Imposte sul reddito	22
RISULTATO NETTO (RN)	23

Analisi equilibrio economico

Ricavi netti A1

Variazioni rimanenze PF,SL, commesse (A.2, e A.3)

Incrementi di immobilizzazioni A.4

Altri ricavi caratteristici A.5

VALORE DELLA PRODUZIONE

Consumi di MP e sussidiarie B.6 + B.11

Consumi di servizi e costi di godimento di beni di terzi B.7 + B.8

Altri costi B.14

VALORE AGGIUNTO

Costo del personale B.9

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13)

REDDITO OPERATIVO

ANALISI EQUILIBRIO ECONOMICO

$ROI = \text{REDDITO OPERATIVO} / \text{Capitale Op. Investito}$

$ROS = RO / \text{VENDITE}$

$\text{Rotazione Capitale investito} = \text{vendite} / \text{Capitale Operat. Investito}$

Analisi equilibrio finanziario

Passività correnti finanziano le attività correnti

Passività consolidate e patrimonio finanziano le immobilizzazioni

Analisi equilibrio finanziario

AUTOFINANZIAMENTO/DEBITI FINANZIARI

Autofinanziamento= utile+costi non monetari-
ricavi non monetari

Debiti finanziari = breve e lungo termine

Commento al rendiconto finanziario

Indicatori non finanziari

- ☐ Sviluppo del fatturato
- ☐ Efficienza o produttività di specifici fattori produttivi (es.: personale)
- ☐ Qualità dei prodotti
- ☐ Rapporto con i clienti
- ☐ Immagine aziendale
- ☐ Gestione delle operazioni
- ☐ Gestione delle relazioni con i clienti
- ☐ Gestione dell'innovazione

Informazioni rischi ed incertezze

rischi	Interni	Finanziari/Non finanziari
	esterni	Finanziari/Non finanziari

Si deve fornire una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta

Obiettivi e politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari

Es.:Rischi sui derivati:

Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio finanziario compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste

Esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

Informazioni a carattere qualitativo

Descrivono gli obiettivi e le politiche e i criteri utilizzati per fronteggiare i rischi

Informazione a carattere quantitativo: forniscono le indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa

Informazioni ambientali

Sono informazioni comunicate tramite opportuni indicatori ambientali in grado di permettere l'evidenza dei miglioramenti o peggioramenti delle condizioni in cui la società o il gruppo realizzano la produzione di beni o servizi sotto i diversi aspetti dell'impatto ambientale che ne derivano.



Consumo di risorse naturali rinnovabili, non
rinnovabili

Entità delle emissioni, dei rifiuti prodotti ,
Impatto dei prodotti ottenuti nell'ambiente



Informazioni sulla relazione con il personale

Sono informazioni riferite ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera nell'azienda.

Informazioni quantitative e qualitative che possono garantire la lettura dello stato delle relazioni interne



Es:

Composizione del personale

Turnover

Formazione

Modalità retributive

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Informazioni sull'attività di ricerca e sviluppo

La relazione deve contenere gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo

Deve essere coerente in tema di capitalizzazioni

Rapporto con le imprese del gruppo

Controllate, collegate, controllanti, consorelle

Relazioni commerciali e finanziarie presenti e future

AZIONI PROPRIE E AZIONI DI CONTROLLANTI

- ☐ Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con indicazione del capitale corrispondente
- ☐ Numero o valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni quote di società controllanti acquisite o vendute dalla società, con indicazione del capitale corrispondente e delle motivazioni alla base degli acquisti/vendite

- il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ridisegna nuovamente la normativa del controllo nelle società a responsabilità limitata.

- In particolare, viene riscritto l'articolo del 2477 del codice civile con la previsione che nelle Srl la nomina dell'organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

- Vengono, pertanto, notevolmente abbassati i limiti oltre i quali scatta l'obbligo della nomina dell'organo di controllo (in precedenza l'articolo 2477 c.c. faceva riferimento ai limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile) e, inoltre, viene previsto che basti il superamento di uno solo dei limiti (si ritiene anche diversificato) per due esercizi successivi per far scattare l'obbligo.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- Il decreto legislativo in merito all'entrata in vigore della nuova normativa, per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore dell'articolo (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto) prevede che esse debbano provvedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro 9 mesi della predetta data. Fino alla scadenza del termine (9 mesi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U.), le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del decreto stesso.
- Si può, dunque, presumere che entro la fine del 2019 le società a responsabilità limitata che, nei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, hanno superato i nuovi limiti saranno obbligate a procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. **Considerato, tuttavia, che il nuovo organo di controllo o il revisore dovranno esprimere un giudizio già sul bilancio dell'esercizio 2019, le società interessate dalla novità legislativa dovranno valutare con estrema attenzione l'opportunità di procedere alla nomina già in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.**

